



ORGANI ISTITUZIONALI-Sindaco

Oggetto :

DIVIETO DI CONSUMO DI QUALSIASI BEVANDA IN VETRO E IN LATTINA SU TUTTE LE VIE/PIAZZE NEL PERIODO DAL 04 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2026.

Ordinanza n.172/2026

IL SINDACO

Rilevata, soprattutto nel periodo estivo, la frequente situazione di abbandono di contenitori in vetro, spesso ridotti in frantumi e sparsi sul suolo, in luoghi e spazi pubblici e/o aperti al pubblico, quali strade, portici, piazze, causa di grave pericolo per i passanti di degrado per il Paese;

Atteso che la circostanza si verifica soprattutto in ore serali e notturne, prima delle operazioni mattutine di pulizia del Centro abitato, ed è connessa alla vendita per asporto, praticata dai pubblici esercizi e da altre attività autorizzate alla somministrazione su area pubblica, di bevande in contenitori di vetro con il loro consumo in ambiente esterno e quindi nello stesso abbandonate senza alcun riguardo per l'altrui sicurezza e per il decoro e la pulizia dei luoghi;

Dato atto che anche nel corso di manifestazioni pubbliche si effettua la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine con il probabile pregiudizio a causa del loro abbandono per il decoro delle aree pubbliche e private e per la salute e l'incolumità;

Ritenuto necessario a tutela della pubblica incolumità di porre in essere attività a difesa della comunità locale e a garanzia del rispetto delle norme che regolano la vita civile, al fine di migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, in particolare mediante il divieto di vendita con asporto di bevande in contenitori di vetro e in lattine in ore serali e notturne;

Vista la L. 24.11.1981 n.689;

Visto l'art.50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come modificato dall'art. 8 comma 1 lettera a) del decreto legge n. 14 del 2017 convertito n. 14 del 2017 convertito con modificazioni della legge n. 48/2017 che consente al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili e urgenti anche in relazione della urgente necessità di disporre interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizi del decoro e della vivibilità urbana;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visti gli articoli 50 e 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 ;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa per il periodo **dal 4 agosto al 30 settembre 2026** è fatto divieto su tutto il **territorio comunale a partire dalle ore 20:00 di ogni giorno:**

- **ai pubblici esercizi e alle altre attività autorizzate alla somministrazione su area pubblica di vendere per asporto e consumo bevande contenute in bottiglie o confezioni di vetro e in lattine fino alla chiusura dell'esercizio;**
- **nel corso delle manifestazioni pubbliche di vendere per asporto e consumo bevande contenute in bottiglie o confezioni di vetro e in lattine fino alla chiusura dell'esercizio fino al termine delle stesse.**
- **è altresì vietato il consumo, su area pubblica, di qualsivoglia alimento o bevanda in contenitori di vetro e di lattine;**
- **Restano esclusi dal divieto il trasporto di prodotti destinati all'abitazione privata e le attività espressamente autorizzate dall'Amministrazione comunale.**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.vo 267/2000, da € 25,00 a € 500,00.

Si invitano i pubblici esercizi e le altre attività autorizzate alla somministrazione su area pubblica ad utilizzare preferibilmente bicchieri e/o contenitori monouso compostabili, conformi alla norma UNI EN 13432, idonei al contatto con alimenti ai sensi della normativa sui materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa al Comando Stazione Carabinieri e al Comando della Polizia Locale di Locorotondo.

Il personale della Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Si dispone la diffusione dell'ordinanza mediante i canali istituzionali dell'Ente.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Locorotondo 04/08/2026

Sindaco
SMALTINO VITTORINO / Namirial
S.p.A./02046570426